


ISPRA


 Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

 Copia
u

Dr. Colaninno

Dr. Corbelli

Dr. Colaninno



Prot. 9086 TAG6

25 FEB. 2015

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA			
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI			
Prot. N. 15556			
Data 26 FEB 2015			
ASSEGNATO A SCRIV.			
CLASSIFICA DESCRIZIONE			
TIT 12	SUBT 2	CL	SUBCL

Prot.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio,
 Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali
 Servizio Caccia e Risorse Ittiche
 Alla C.A. Dott.ssa Marina Bortotto
 VIA SABBADINI 31
 33100 UDINE
 FAX: 0432/555757
 e-mail: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: Consultazioni pubbliche per procedura di VAS Valutazione Ambientale Strategica del piano faunistico regionale.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Elisabetta Raganella Pelliccioni (Tel. 051-65.12.229, e-mail elisabetta.raganellapelliccioni@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta pervenuta con nota prot. 1261 del 31 dicembre 2014 relativa all'argomento indicato in oggetto si comunica quanto segue.

Per quanto attiene gli Ungulati, questo Istituto ritiene che la definizione degli obiettivi di gestione in termini di consistenza assoluta potrebbe rivelarsi di scarsa utilità dal punto di vista gestionale. Non essendo rintracciata l'estensione dei territori soggetti a monitoraggio e dal momento che i metodi proposti si basano principalmente sulle conte dirette, il cui risultato puntuale varia all'aumentare delle aree ispezionate o all'aumentare dei punti di osservazione, il confronto tra consistenza rilevata e attesa potrebbe risultare poco informativo e di limitata utilità. Questo Istituto ritiene in generale che, in particolare per i Cervidi, sia più utile stabilire, per ciascuna unità di gestione, un obiettivo di densità, calibrata localmente in base alle finalità di gestione, definita tenendo in considerazione le tecniche adottate per il monitoraggio dei parametri demografici ed attribuendo tale valore alle aree di gestione definite per ciascuna specie. Inoltre i valori di densità obiettivo dovrebbero essere stabiliti sulla base di un esame dei parametri ambientali propri di ciascuna unità di gestione.

Per le specie Cinghiale e Cervo, il piano individua una zona ove la gestione dovrebbe tendere alla rimozione degli esemplari. Benché la scelta di individuare le zone di rimozione rappresenti una corretta prassi nell'ambito della programmazione, non sono esplicitati i criteri in base ai quali tali zone sono state definite, caratterizzandole in termini di presenza di colture sensibili, danni, sviluppo della rete viaria ed incidenti, livello di antropizzazione.

Per quanto attiene la specie Cinghiale, si condivide la scelta di operare il prelievo solo mediante tecniche selettive nelle aree di rimozione. Considerato che l'efficacia della caccia di selezione a tale specie è condizionata dall'allestimento di punti di foraggiamento utili ad attrarre gli animali, il piano dovrebbe fornire delle indicazioni su tale aspetto, in deroga al divieto generale di foraggiamento stabilito per la specie nel piano e fortemente condivisibile. Le indicazioni suggerite a riguardo da questo Istituto indicano una quantità di alimento per punto di foraggiamento non superiore ad 1 kg di mais da granella/giorno, evitando l'utilizzo di scarti alimentari e/o di macellazione ed altri rifiuti, mentre il numero di siti di foraggiamento non dovrebbe essere superiore a 2/Km². Ciò al fine di evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie, in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva e quindi sulla produttività

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

della popolazione. Avendo tale forma di foraggiamento solo una funzione attrattiva presso i punti di sparo, occorre prevederne la sospensione nei periodi in cui non vengono svolti gli abbattimenti.

Non è del tutto chiaro se codesta Amministrazione intenda ancora consentire la caccia al Capriolo con i cani da seguita. Come più volte evidenziato, Ispra ritiene che tale pratica debba essere abbandonata, poiché non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati. Alla luce di queste considerazioni, non si ritiene inoltre accettabile la realizzazione di prove e gare cinofile per cani da seguita al Capriolo.

Gli obiettivi di gestione presentati per il Daino ed il Muffione prevedono che la diffusione delle specie sia contrastata mediante piani di prelievo. Pur condividendo questo approccio generale, si evidenzia che in considerazione dell'origine non autoctona di queste specie le direttive di gestione espresse da questo Istituto prevedono il congelamento delle popolazioni storiche e la rimozione di tutti i nuclei di recente formazione. Pertanto, a livello provinciale/regionale dovrebbero essere identificate le popolazioni caratterizzate da diverse finalità di gestione, finalità da perseguirsi mediante il prelievo venatorio ordinario prevedendo, nel caso dei nuclei di recente formazione, tassi di prelievo superiori all'incremento utile annuo.

In relazione ai tempi per la caccia agli Ungulati con metodi selettivi, si evidenzia che la possibilità di praticare il prelievo in tempi diversi da quelli stabiliti dalla legge quadro 157/92 è definita nel Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248. In particolare, il comma 5 dell'art. 11 - *quaterdecies* prevede che *le regioni, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (oggi Ispra), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992*. I tempi di prelievo sono stabiliti nell'ambito dei calendari regionali (art. 18, c.4) e riguardano l'annata venatoria. Non appare pertanto coerente con la normativa vigente che i tempi per il prelievo in selezione degli Ungulati siano definiti nell'ambito del PFV regionale, di durata quinquennale. In ogni caso, questo Istituto non condivide la scelta operata da codesta Amministrazione in merito ai tempi di prelievo, questi infatti andrebbero definiti in funzione delle aree biogeografiche (Alpi e prealpi) e salvaguardando i periodi più delicati del ciclo vitale delle specie (riproduzione, nascite e cura della prole). I periodi suggeriti da ISPRA per la caccia selettiva degli Ungulati sono riportati nelle "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi" reperibili sul sito istituzionale (Manuali e Linee Guida 91/2013, http://www.isprambiente.gov.it/files/publicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf) e alle quali si rimanda.

Si condivide l'approccio relativo alla gestione faunistica da attuarsi nelle aziende faunistico-venatorie prospettato dal piano in esame. Tuttavia, a parere di questo Istituto, il piano di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale delle aziende faunistico-venatorie dovrebbe indicare anche le metodologie adottate per la stima delle consistenze faunistiche ed eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche, indicando, per ciascuna specie, le finalità perseguite, i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare, nonché la durata dei programmi stessi. A tal riguardo, questo Istituto ritiene che la pratica delle immissioni faunistiche nelle AFV andrebbe abbandonata e che tale pratica risulti accettabile solo per le Aziende di nuova costituzione, per un periodo limitato (circa tre anni) utile alla costituzione di popolazioni vitali da gestire successivamente in modo sostenibile. La caratterizzazione ambientale dovrebbe inoltre evidenziare l'eventuale sovrapposizione o prossimità con i siti Natura2000, condizione nella quale può risultare necessario produrre anche la corrispondente valutazione d'incidenza, e la localizzazione dei miglioramenti ambientali, opportunamente cartografati. Nei piani relativi al rinnovo della concessione dovrebbero essere riportati i cernieri realizzati per ciascuna specie, nel periodo precedente al rinnovo. Per quanto attiene le aziende agri-turistico-venatorie, non è chiaro quali specie di mammiferi, oltre al Cinghiale, possano essere oggetto di immissioni in aree dotate di adeguate recinzioni. Ai sensi della legge 157/92 art. 16, comma 1, lettera b) il prelievo venatorio della fauna nelle AATV è consentito solo su animali allevati e,



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

quindi, nel caso degli Ungulati, in aree recintate. Tuttavia, per evidenti ragioni di carattere biologico, sanitario, conservazionistico, gestionale e culturale, questo Istituto ritiene che tale pratica, per quanto attiene gli Ungulati, debba essere esclusa.

Si condivide la scelta di precludere il prelievo della Lepre variabile, considerato lo stato di conservazione della specie. La pianificazione del prelievo a carico della popolazione di Lepre europea dovrebbe essere sempre attuata sulla base di criteri di sostenibilità; in particolare esso dovrebbe basarsi sul censimento di fine inverno e sulla valutazione del successo riproduttivo da effettuarsi all'inizio della stagione venatoria, mediante quantificazione del rapporto giovani/adulti. Il prelievo dovrebbe essere sospeso qualora tale rapporto scendesse al di sotto di 1:1 e in nessun caso dovrebbe superare il 50% della consistenza autunnale stimata.

Considerata la necessità protezione dei Galliformi alpini è opportuno che il prelievo venatorio a carico di queste specie, ove non fosse sospeso, venga attuato in base a piani di prelievo calibrati sulla consistenza della popolazione in modo analogo a quanto avviene per gli Ungulati, tenendo conto del successo riproduttivo ed evitando il prelievo nel periodo riproduttivo, piuttosto che modulare le giornate di caccia, misura che non assicura un prelievo commisurato alla capacità di incremento della popolazione.

Per quanto attiene gli Anatidi, si rappresenta che la pratica del foraggiamento artificiale andrebbe scoraggiata, sia per ragioni di natura sanitaria, sia perché potenzialmente in grado di alterare la fisiologia e l'uso dello spazio da parte dei contingenti in migrazione e svernanti; appare invece più opportuno favorire la realizzazione di miglioramenti ambientali utili alla conservazione delle specie. In ogni caso, il foraggiamento artificiale, a parere di questo Istituto, non dovrebbe essere praticato nei pressi dei punti di sparo bensì in parti delle zone umide dove non si trovano gli appostamenti.

Si condivide l'approccio generale che prevede una gestione faunistico-venatoria tesa a migliorare l'equilibrio tra produttività naturale e prelievo. Tale approccio contrasta tuttavia con la possibilità di attuare immissioni "pronta caccia" nei territori meno vocati delle Riserve di Caccia, prevista dal piano in territori fino al 40% delle riserve di caccia di pianura e fino al 20% del territorio di quelle in zona Alpi. Questo genere di attività è previsto infatti in istituti specifici quali le Aziende Agri-turistico venatorie e non si ritiene condivisibile l'estensione di tale pratica ai territori delle Riserve di Caccia.

In relazione alle zone cinofile, ISPRA evidenzia che che il "Documento Orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria (legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 10, comma 11) evidenzia la necessità che le "Zone di addestramento cani" siano distinte in due tipologie: "zone A" ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento e "zone B" nelle quali è consentito anche l'abbattimento di selvaggina allevata. Queste ultime, di dimensioni contenute, devono interessare porzioni di scarso pregio naturalistico e possono prevedere l'abbattimento di fauna allevata appositamente immessa, anche al di fuori della stagione venatoria. Non si condivide pertanto l'istituzione di aree cinofile "temporanee" di superficie fino al 45% dell'ASP di ciascuna riserva di caccia, nelle quali le attività che si prospettano rispondono piuttosto alle finalità istitutive delle AATV. Inoltre, non sono chiare le finalità istitutive delle zone cinofile regionali.

Si coglie l'occasione anche per precisare che le esigenze della cinofilia venatoria dovrebbero trovare adeguata soddisfazione all'interno delle zone di addestramento all'uopo istituite dalle Amministrazioni competenti ai sensi della legge 157/92, art. 10, comma 8, lettera e), dove l'attività di addestramento ed allenamento sono consentite senza limiti temporali e dove, di norma, andrebbero realizzate anche le gare cinofile. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma nei territori delle Riserve di caccia dovrebbe essere effettuato solo in un periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

Per quanto concerne i tempi e le specie con cui effettuare gare cinofile, questo Istituto ha più volte evidenziato che le stesse possono rappresentare un fattore di disturbo durante il periodo riproduttivo, che va dalla stagione degli accoppiamenti all'indipendenza della prole, limitando il successo riproduttivo di specie di interesse venatorio e/o conservazionistico. Pertanto, al fine di evitare potenziali impatti diretti e indiretti sulla fauna selvatica, ma adottando un opportuno criterio di mediazione, lo svolgimento delle prove dovrebbe essere previsto solo nel periodo compreso fra il 15 ottobre e il 15 marzo. Inoltre, si ritiene che gare


ISPRA

 Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

e prove cinofile non debbano riguardare i Galliformi alpini, in considerazione dello stato di conservazione delle principali specie, così come evidenziato nel piano, che ha determinato la sospensione o la limitazione del prelievo.

Si ricorda infine che, qualora le prove cinofile vengano effettuate all'interno di siti di Rete Natura 2000, si potrebbe rendere necessaria una valutazione d'incidenza da parte degli Enti competenti al fine di valutare gli effetti che l'intervento può avere sul sito stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, secondo quanto previsto dal DPR 357/1997, modificato ed integrato con il DPR 120/2003.

Per quanto riguarda l'adozione di misure di tutela di carattere generale, si richiama l'applicazione della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 relativa all'adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori (AEWA), che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. In base a quanto riportato nel piano, il divieto dell'uso di munizionamento contenente piombo riguarda attualmente solo alcuni siti Natura 2000, per i quali tale divieto è esplicitato nelle misure di conservazione, mentre dovrebbe essere più estesamente applicato al complesso delle zone umide.

Si evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi del piano o il completamento dei piani di abbattimento non rientra tra le motivazioni che giustificano il ricorso allo strumento del controllo ai sensi della LN 157/92, art. 19, per il quale è comunque prioritaria l'applicazione di sistemi ecologici, la cui inefficacia giustifica la rimozione dei soggetti tramite prelievo. Questo istituto ritiene che gli obiettivi di programmazione debbano essere in generale essere perseguiti mediante prelievo venatorio ordinario, ricorrendo al controllo ai sensi dell'art. 19 solo nei casi previsti dalla stessa legge 157/92, art. 10, comma 8 e più in generale laddove le prescrizioni del citato articolo siano state rispettate.

In relazione all'inclusione nelle riserve di caccia delle zone di mare antistanti le province di Udine e Gorizia fino ad un miglio dalla costa, si evidenziano le prescrizioni dettate dalla LN 157/92 (dell'art. 21 c. 1 lettera i) che stabiliscono che è vietato "cacciare sparando da <...> natanti <...>" mentre al c.2 "Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente <...>". Il piano inviato non menziona l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte migratorie e non fa esplicito riferimento a provvedimenti o atti in cui tali rotte risultino definite.

Nel piano non sono inoltre presenti informazioni relative agli appostamenti fissi per la caccia alla migratoria né i criteri utilizzati per la loro collocazione; la documentazione non descrive inoltre il numero e la collocazione degli appostamenti attualmente in uso. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 lettera h) della LN 157/92, il piano dovrebbe riportare le zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi.

Si rammenta infine che la L. 166/2014 ha recentemente determinato l'inserimento della nutria nel novero delle specie alle quali non si applicano le previsioni di tutela accordate in generale alla fauna oncoterna dalla legge 157/92 (art. 2, comma 2 "Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole"). La gestione di tale specie dunque è svincolata dalle prescrizioni di cui all'art. 19 della stessa normativa e pertanto risulta attualmente esclusa delle competenze regionali e provinciali.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

 ERP/lr
Rif. Int. 54185/205